

**TRIBUNALE DI AVELLINO, SEZIONE CIVILE,**

In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Landiorio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente

**TRA**

**CLIENTE**

*ATTORE*

**E**

**BANCA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Giudice, letti gli atti;

rilevato che il CLIENTE conveniva in giudizio la BANCA al fine di sentirla condannare alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito a titolo di interessi e commissioni non dovute per effetto della nullità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedevano la dazione di interessi ultralegali mai correttamente pattuita, capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto non dovute, segnatamente per accertare e dichiarare che non è stata pattuita per iscritto la dazione di interessi passivi in misura superiore al saggio legale e che la clausola "*secondo gli usi di piazza*" non integra la forma scritta richiesta dall'art. 1283 c.c.;

la inefficacia degli addebiti, nei conti correnti citati in premessa, per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;

la violazione da parte della BANCA convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percepito; la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. del meccanismo della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi a debito e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi il rapporti in esame, la nullità ed inefficacia degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;

la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione

contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

determinare il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari; previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

condannare la convenuta BANCA, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante società, prudentemente quantificate in € 51.000,00, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;

ritenuto che questo Tribunale disponeva consulenza tecnica contabile, a seguito della quale il CTU, con riferimento alla determinazione del TEG secondo una prima modalità e fino al 31.12.2009 non teneva conto degli oneri di CMS, applicandoli, invece, a decorrere dal 1.1.2010.

In particolare, con riferimento al conto corrente n. *omissis*, includendo la CMS tra gli oneri fino a tutto il 31/12/2009, non veniva riscontrata alcuna violazione della normativa antiusura nei trimestri per i quali è stato possibile effettuare la verifica.

Dal confronto, inoltre, della CMS applicata con la CMS soglia veniva riscontrato che in alcuni trimestri la prima è risultata essere superiore alla seconda.

La differenza riscontrata tuttavia è risultata essere comunque non superiore alla differenza positiva tra TEG e Tasso soglia usura comportando la non usurarietà della CMS e del Tasso applicato secondo quanto stabilito dalla comunicazione della Banca d'Italia del 02/12/2005 Prot. n. 1166966; includendo la CMS anche per il periodo antecedente il 31/12/2009, invece, secondo tale modalità di verifica del rispetto dei limiti di cui alla legge anti usura veniva riscontrata, in alcuni trimestri, la violazione della stessa.

Tuttavia, in assenza della continuità della documentazione non è stato possibile rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente ed in particolare ricalcolare i numeri debitori e creditori dello stesso al fine di valutare l'incidenza derivante dalla non debenza degli interessi passivi per tassi oltre soglia sull'intero rapporto, ma piuttosto è stato solo possibile determinare, per singolo trimestre ed in modo unitario rispetto ad esso, il totale degli interessi non dovuti, non tenendo conto degli effetti che tale esclusione comporterebbe nella quantificazione degli interessi debitori per i trimestri successivi;

rilevato che, con riferimento al conto corrente n. *omissis* non veniva riscontrata alcuna anomalia e/o irregolarità;

ritenuto che al rapporto di conto corrente n. *omissis*, in funzione della documentazione agli atti, è stato possibile riscontrare che è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e che a decorrere dall'estratto conto e dallo scalare al 30/09/1999, invece, il CTU riscontrava che anche l'accredito degli interessi creditori è avvenuto trimestralmente;

ritenuto che la già richiamata assenza e lacunosità della documentazione in atti ha impedito la ricostruzione e la quantificazione degli effetti dell'anatocismo nel rapporto di conto corrente per l'intero periodo e che il CTU poteva solo quantificare detti effetti per i periodi in cui vi era un minimo di continuità documentale, ovvero per le annualità dal 2001 al 2002 e per le annualità dal 2008 al 2009, registrando delle differenze a favore del correntista di € 13,86 per il periodo dal 2001 al 2002, e di € 13,74 per il periodo dal 2008 al 2009;

ritenuto che al rapporto di conto corrente n. *omissis*, in funzione della documentazione agli atti, è stato riscontrato che è stata pattuita "*ab origine*", essendo stato stipulato il relativo contratto in epoca successiva alla delibera del CICR del 09/02/2000, la pari periodicità di capitalizzazione (trimestrale) degli interessi debitori e creditori.

In particolare all'art. 8, comma 2, veniva pattuito che: "*I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita ed indicata nella comunicazione di apertura del conto consegnata dalla banca, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese, ed applicando le trattenute fiscali e di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato, produce interessi secondo le medesime modalità". La relativa comunicazione di apertura del conto prevedeva: Capitalizzazione (periodicità di chiusura): interessi creditori e interessi debitori : "trimestrale";*

ritenuto che, per quanto esposto il CTU non ha provveduto ad espungere alcuna somma dal rapporto di dare avere tra correntista ed Istituto di credito a titolo di illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, avendo di fatto la BANCA pattuito ed operato la pari periodicità di capitalizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 TUB, *pro tempore* vigente, e dalla conseguente delibera del CICR del 09/02/2000;

ritenuto che "*nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida 'causa debendi', sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione)" (cfr. Cass. Civ. sez. VI ordinanza n. 24948 del 23.10.2017);*

ritenuto che la richiesta di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. è da ritenersi formulata in maniera impropria poiché non circostanziata ma generica.

Parte attrice chiedeva, infatti, "*ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutti i contratti di apercredito debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall'origine degli impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l'altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall'altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca con riferimento all'intero periodo del rapporto)"*;

ritenuto che **una richiesta formulata in termini così generici ed ampi da un lato si pone come sostanziale inversione dell'onere della prova, dall'altra si palesa assolutamente impropria non potendo questo Tribunale individuare i documenti da far esibire né la Banca sensatamente potrebbe mai trattenere o conservare od esplicitare una richiesta di tal genere;**

ritenuto che nemmeno è stata esplicitata l'esistenza della prova dei documenti richiesti;

ritenuto che le spese seguono la sostanziale soccombenza della parte attrice;

**P.Q.M**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Condanna la BANCA al pagamento della somma di € 27,60 in favore di CLIENTE oltre interessi legali a far data dalla domanda;
- Rigetta, per il resto, la domanda;
- Condanna il CLIENTE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 7.254,00 oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15%;
- Pone le spese di CTU a carico di CLIENTE.

Così deciso in Avellino 4 maggio 2018